CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

Servizio Commercio e Promozione del Territorio

Ordinanza N. 311 del 27/09/2022

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA PER ASPORTO E INTRODUZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E SIMILARI, DIVIETO DI INTRODUZIONE E USO DI BOMBOLETTE SPRAY DA AUTODIFESA (AL PEPERONCINO) INFIAMMABILI ED ARMI DI QUALUNQUE SPECIE, IN OCCASIONE DELLA PASSEGGIATA DEL GUSTO PRESSO VIA TORINO, PIAZZA CAMPIDOGLIO, VIA GIANNONE CHE SI SVOLGERA' IL GIORNO 02 OTTOBRE 2022 DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 21,00

PREMESSO CHE

i commi 1 e 2 dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. stabiliscono che:

"il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:

- all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di Ordine e Sicurezza pubblica;
- allo svolgimento delle funzioni affidatagli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone preventivamente il prefetto. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della Polizia Locale con le forze di Polizia Statale, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno – Autorità nazionale di Pubblica Sicurezza.";

l'art. 54, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. prevede che il sindaco quale ufficiale di Governo, adotti, con atto motivato, i provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che il comma 4 bis, dello stesso articolo, precisa che in provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della persona;

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010 ha dichiarato, rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione, che "Questa Corte ha costantemente negato che sia configurabile una lesione della libertà di iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale";

Vista la nota prot. n. 48163 del 07.09.2022 da parte dell'Associazione Turistica Pro Loco, con cui comunicava la realizzazione dell'evento denominato "PASSEGGIATA DEL GUSTO", che si svolgerà il giorno 2 ottobre, sulla via Torino dall'intersezione con Via San Mauro fino all'intersezione con Via Della Repubblica, Piazza Campidoglio e Via Giannone, in cui si prevede un grande affluenza di pubblico.

RICHIAMATA

la Circolare ministeriale (Ministero dell'interno) 07-06-2017, n. 555/OP/0001991/2017/1 e la Circolare del Gabinetto del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018,

nelle quali si evidenzia la necessità di qualificare nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni gli aspetti di Safety (quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone) e quelli di Security (quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica) ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative.

CONSIDERATO CHE

l'utilizzo di contenitori in vetro o di altri oggetti che possano, potenzialmente, costituire offesa e pericolo nel caso vengano utilizzati in occasione di eventi con notevole afflusso di pubblico (es. bombolette spray da autodifesa urticanti al peperoncino), può costituire grave pregiudizio all'incolumità delle persone; appare di particolare rilievo il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e/o lasciati sparsi al suolo, arrecando un danno al decoro cittadino e causa inevitabile di problematiche di sicurezza;

RITENUTO

necessario, alla luce di quanto su esposto, intervenire a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando, nell'isola pedonale nel periodo compreso tra le ore 10.00 e le ore 21.00 di domenica 2 ottobre., l'introduzione e l'uso, di bombolette spray da autodifesa urticanti al peperoncino, a base di oleoresin capsicum (abbreviato O.C.), infiammabili ed armi di qualunque genere e la somministrazione, vendita ed introduzione di bevande in contenitori in vetro e similari;

VISTI

- Il D.lgs. del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; -
- Il D.M. del 05/08/2008 "incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione";
- La Legge del 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.;
- Il R.D. del 18/06/1931 n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e s.m.i.;
- Il Decreto Legge del 22 aprile 2021 n. 52;
- il Decreto Legge del 18 maggio 2021 n. 65;
- Il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Settimo T.se.

ORDINA

- ai fini della tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni illustrate in premessa, nel periodo compreso le ore le ore 10.00 e le ore 21.00 di domenica 2 ottobre presso via Torino dall'intersezione con Via San Mauro fino all'intersezione con Via Della Repubblica, Piazza Campidoglio e Via Giannone e in tutta l'area adiacente alla manifestazione:

1 il divieto, per chiunque ed in qualsiasi forma, compresi gli approvvigionamenti attraverso distributori automatici, di somministrare bevande in contenitori di vetro. L'eventuale vendita da parte di operatori ambulanti o del commercio in sede fissa di bevande o altro in contenitori di vetro deve essere effettuata imballando le stesse in contenitori di carta o altri materiali idonei a preservarne la rottura;

2 il divieto di usare ed introdurre bombolette spray, da autodifesa, urticanti al peperoncino a base di oleoresin capsicum (abbreviato O.C.), infiammabili ed armi di qualunque genere.

3 nei dehor autorizzati è consentita la somministrazione utilizzando bottiglie e stoviglie in vetro sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del gestore;

DISPONE

l'efficacia immediata del presente provvedimento ai sensi dell'art. 21 bis della Legge del 7 agosto, n. 241/90 e s.m.i.;

che l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale ed e comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari vigenti;

la trasmissione della presente Ordinanza Sindacale al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e del coordinamento delle Forze di Polizia:
1) al Comando del Corpo di Polizia Municipale di Settimo Torinese;
2) al Comando Tenenza Carabinieri di Settimo Torinese;
3) alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
la pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale presso l'albo pretorio on line del Comune di Settimo Torinese.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sull'albo on line del Comune di Settimo Torinese, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termini di 120 (centoventi) giorni dal medesimo termine;

La Sindaca
Dott.ssa Elena Piastra